

**Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato**

Direzione Generale del Commercio
Interno e dei Consumi Industriali

**Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura**

Dipartimento Mercato Unico ed Estero

CERTIFICATI COMUNITARI DI ORIGINE

**Disposizioni
per il rilascio da parte delle
Camere di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura**

Roma - Febbraio 1995

**Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato**

**Direzione Generale del Commercio
Interno e dei Consumi Industriali**

**Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura**

Dipartimento Mercato Unico ed Estero

CERTIFICATI COMUNITARI DI ORIGINE

**Disposizioni
per il rilascio da parte delle
Camere di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura**

Roma - Febbraio 1995

COMPETENZA TERRITORIALE

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - C.C.I.A.A. - che rilascia i certificati di origine è quella nella cui circoscrizione il richiedente ha il proprio domicilio, se si tratta di persona fisica, ovvero la sede legale o unità operativa o filiale principale, se si tratta di una impresa o società con personalità giuridica o ente morale, a condizione che vengano sempre esibite le giustificazioni dell'origine delle merci.

condizioni particolari

Il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato di origine, oltre che dalla C.C.I.A.A. della sua circoscrizione anche:

- a. dalla Camera di Commercio presso la quale si trova con la merce a condizione che tale Camera sia stata delegata all'uopo dalla Camera competente;
- b. dalla Camera di Commercio meglio ubicata di quella della sua circoscrizione a condizione che tale Camera sia stata delegata all'uopo dalla Camera competente
- c. dalla Camera, nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia la filiale o succursale principale

2. Per richiedente si intende:

- ♦ lo speditore designato nel certificato di origine,

nota esplicativa

per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione, sia che ne dia incarico a terzi

- ♦ altre persone, solo qualora risulti dalla loro professione o dai documenti presentati che sono autorizzate dallo speditore designato nel certificato di origine, a presentare la domanda (caso degli spedizionieri).

condizioni particolari

La C.C.I.A.A., in via eccezionale, potrà rilasciare il certificato di origine anche ad un richiedente che non abbia la sua residenza nella Comunità a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in Italia. In tal caso potrà verificarsi che il nome dello speditore e quello del destinatario coincidano.

UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

1. I certificati di origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci. Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio dei certificati da parte di una Camera di Commercio diversa da quella competente.
2. Dato che il modulo arabescato del certificato di origine viene utilizzato normalmente quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le copie redatte e rilasciate conformemente all'originale hanno lo stesso valore di quest'ultimo. Pertanto è possibile rilasciare **un solo originale** per spedizione.
3. I certificati di origine illustrati nella presente *normativa* sono quelli utilizzati nei rapporti tra la CEE ed i Paesi Terzi, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE 2454/93 del 2.7.1993.

COSTO DEI FORMULARI E TASSE - DIRITTI DI SEGRETERIA

Attualmente i formulari dei certificati di origine - composti da un originale, tre copie e la domanda - vengono ceduti gratuitamente agli operatori tenuto conto che l'ente camerale percepisce il diritto di Segreteria.

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari del certificato di origine sono conformi a quelli previsti dall'Allegato 12 del Regolamento CEE n. 2454/93, sono provvisti di un numero di serie e vengono stampati a cura dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvede altresì alla distribuzione dei formulari alle Camere di Commercio.

Qualsiasi formulario difforme da quelli distribuiti dall'Unioncamere deve essere respinto dalla Camera di Commercio alla quale viene presentato.

2. Il formulario distribuito dall'Unioncamere è stato realizzato su carta autocopiante ed è formato da:
 - ♦ una domanda, su carta rosa, che verrà firmata dal richiedente,
 - ♦ un modulo su carta arabescata che costituirà il certificato di origine (originale),
 - ♦ tre moduli su carta gialla con menzione "copia"

GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La Camera emittente che distribuisce i formulari agli operatori deve tenere un **Registro di carico e scarico** ove saranno annotati i numeri di serie dei fascicoli ceduti e i nominativi delle Ditte o persone che li hanno ritirati.
Gli operatori sono tenuti a restituire alla Camera di Commercio **tutti** i formulari ritirati per ottenere il rilascio formale del certificato di origine. Eventuali formulari inutilizzati dovranno ugualmente essere restituiti ed in caso di smarrimento dovrà essere consegnata alla Camera copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Polizia.

 2. La Camera emittente, che riceve il formulario compilato dal richiedente:
 - conserva la richiesta,
 - rilascia il modulo arabescato (originale) al richiedente dopo averlo vidimato,
 - dietro esplicita richiesta dell'interessato rilascia contestualmente allo stesso le eventuali copie.

 3. La Camera emittente conserva una copia gialla, la domanda rosa, copia della fattura e copia di altra eventuale documentazione.

 4. Non è prevista alcuna limitazione nel numero di copie da rilasciare.
- attenzione* | non può essere rilasciato che un solo originale.
5. Le domande, nonché i documenti giustificativi eventualmente trattenuti, sono conservati dalle Camere di Commercio per almeno due anni dal giorno di rilascio del certificato di origine (art. 54 Regolamento CEE n. 2454/93).

REDAZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari (domanda, originale e copie) sono compilati e firmati dal richiedente.
2. I formulari sono compilati, preferibilmente a macchina e in lingua italiana. Qualora, per esigenze commerciali, siano compilati in una lingua straniera può essere richiesta una traduzione scritta.
3. Qualora i formulari siano manoscritti è richiesto l'uso dell'inchiostro e del carattere stampatello. Occorre segnalare, tuttavia, che alcuni paesi non accettano la redazione manoscritta dei formulari.
4. I formulari possono essere compilati usando carta autocopiante, così come distribuiti dall'Unioncamere, in modo che la scrittura originale risulti apposta sull'originale del certificato.
5. Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, eventualmente le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall'organismo che rilascia il certificato.
6. Ogni articolo ripreso sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta.
7. Le informazioni da riportare sui formulari sono le seguenti:

7.1) Originale

L'originale è da compilarsi soltanto sul fronte nel modo seguente:

Casella 1.: "speditore": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore

nota esplicativa

per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione, sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura *per conto di* seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero, la cui copia dovrà essere allegata alla domanda.

L'incarico di richiedere il Certificato di Origine dovrà essere documentato da apposita delega da parte di colui che emette la fattura di vendita (vedi par. 7.3).

Casella 2.: "destinatario": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero. Il nome del paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E' possibile scrivere solo le parole "all'ordine" seguite, eventualmente, dal nome del paese di destinazione se conosciuto. Qualora la merce sia destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura *per ulteriore riesportazione*".

Casella 3.: "Paese di origine": i certificati di origine attestano senza ambiguità che le merci descritte sono originarie della Comunità o di Paesi terzi:

a) merci di origine comunitaria:

usare la dicitura "Comunità Europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro;

nota esplicativa

La dicitura adottata "Comunità Europea" deve essere utilizzata ad esclusione di qualsiasi altra quali C.E.E., Comunità C.E.E. o mercato comune, dato che queste espressioni potrebbero non essere comprese nei paesi di destinazione. Le indicazioni e le abbreviazioni generali, quali Germania o Inghilterra sono scorrette. Il paese o il territorio deve essere indicato con il nome esatto, quale ad es. Repubblica Federale di Germania o Regno Unito. Tuttavia, qualora le esigenze del commercio lo richiedano, la menzione "Comunità Europea" potrà essere seguita dalla designazione dello Stato membro produttore. Ad es.: "Comunità Europea - Francia".

b) merci di origine non comunitaria:

indicare il nome del Paese terzo.

c) origini multiple:

qualora le esigenze commerciali lo richiedano è possibile - su formale domanda del richiedente - indicare più paesi di origine nella casella 3, avendo cura di precisare nella **casella 6 del certificato il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato.**

Casella 4.: "Informazioni relative al trasporto": si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Si raccomanda la menzione "Trasporti misti" quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura "*da stabilirsi*"

Casella 5.: "Osservazioni": questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es.: riferimento ad alcuni documenti relativi all'operazione in causa: buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario). Per rispetto del segreto commerciale è consigliato di non designare il nome del produttore o del fabbricante delle merci. Questo spazio non deve servire, ugualmente per l'indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi.

Casella 6.: "numeri d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci": la descrizione delle merci da inserire in questa casella può eventualmente essere fatta nei termini tecnici propri ai prodotti esportati, ma deve comunque figurare una designazione chiara, che utilizzi la denominazione commerciale consueta delle merci. Inoltre qualora per la descrizione sia usata una lingua straniera, potrà anche figurare una traduzione nella lingua dello Stato membro emittente. La descrizione delle merci deve essere tale da fare in modo che nel paese ove il certificato è richiesto ci si possa fare un'idea chiara della natura delle merci. Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari" ecc. sono insufficienti. In genere, questa casella è sufficiente per designare tutti i prodotti oggetto di una spedizione. Tuttavia, qualora le merci siano troppo numerose per poter essere riportate in questa casella, possono essere adottate due soluzioni:

- a) designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata" e presentare al visto, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà restituito al richiedente dopo avervi apposto il numero di rilascio del certificato di origine e il timbro della Camera di Commercio, l'altro sarà conservato dalla Camera con la domanda e la copia.
- b) completare l'enumerazione dei prodotti utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Tutte le caselle di questi moduli supplementari dovranno, naturalmente, essere compilate e il numero che la Camera di Commercio vi apporrà sarà lo stesso per ogni certificato. Per ciascun modulo complementare bisognerà, naturalmente fare una domanda (modulo rosa) e fare delle copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale. Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non sia utilizzato è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l'inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

Casella 7.: "Quantità": essa può essere espressa in varie unità di misura (peso, volume, ecc.) secondo la natura del prodotto esportato.

Qualora venga scelta un'unità di peso, sarà necessario precisare se le quantità indicate corrispondono al peso netto o lordo.

Casella 8.: "La sottoscritta Autorità certifica....., luogo e data di rilascio...": questo spazio è riservato all'apposizione dei timbri e firme degli organismi abilitati al rilascio dei certificati di origine (Camera di Commercio, Dogane etc.).

7.2) Le copie

Esse sono stampate su carta gialla e hanno le stesse caselle dell'originale. Se le esigenze commerciali lo richiedono possono essere rilasciate più copie di ogni certificato.

7.3) La domanda

Questo documento, stampato su carta rosa, deve essere compilato come segue:

- sul fronte sarà compilato come l'originale sino alla casella 7; nella casella 8 dovrà essere apposta la firma e il timbro della Ditta e nella casella 9 (da utilizzarsi se il richiedente non coincide con lo speditore) sarà indicato il richiedente che dovrà essere in possesso di una delega rilasciata su carta intestata della Ditta esportatrice da depositarsi presso la Camera di Commercio emittente.
- sul retro dovrà essere compilato uno dei seguenti paragrafi e dovranno essere apposti in calce il timbro e la firma del richiedente (ai sensi dell'art. 53 Reg. CEE 2454/93):

Paragrafo 1: se si tratta di merce di origine interamente comunitaria va indicato il nome del fabbricante e il luogo di fabbricazione. Dovrà essere indicata la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo. (qualora la merce sia stata acquistata da un commerciante e non dal produttore è opportuno che la Ditta esportatrice richieda al venditore una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce. In tal caso la Camera di Commercio potrà a sua discrezione richiedere la fattura di acquisto).

Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà trattenere il Certificato di origine o i documenti che giustificano l'origine da allegarsi alla domanda.

Nel caso vengano richiesti certificati di origine per scarico parziale della merce indicata sul certificato di origine emesso all'estero o su altra documentazione presentata, la C.C.I.A.A. provvederà ad annotare sull'originale i relativi scarichi e ne tratterrà una copia.

2. Il numero di registrazione della domanda deve essere riportato sul certificato di origine sotto il numero di serie; esso deve essere riprodotto sulle copie e il numero di copie rilasciate deve essere indicato sulla domanda.

RILASCIO E AUTENTICA

I certificati di origine sono firmati da persona abilitata dalla Camera da cui essa dipende e della quale impegna la responsabilità. La Camera non può delegare tale potere ad un utilizzatore o ad una persona estranea al suo personale.

La firma di chi rilascia il certificato di origine deve essere manoscritta ed il suo nome chiaramente leggibile.

La firma va completata con l'indicazione del luogo, della data di rilascio ed autenticata con apposizione del timbro della Camera emittente. La data ed il numero di rilascio possono essere iscritti anche con apparecchio perforatore oltre che con timbro datario.

GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE

- 1.** Le dichiarazioni contenute sul fronte e sul retro della domanda sono ritenute valide senza altre giustificazioni, ma:
 - b) se la Camera di Commercio ritiene necessario verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi è tenuto a fornire, su richiesta della Camera, ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche. A tale scopo egli dovrà anche far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato.
 - c) se le giustificazioni richieste non sono prodotte o qualora non siano soddisfacenti per la Camera di Commercio emittente, questa deve rifiutare il rilascio del certificato, conservare la domanda e indicare sulla stessa il motivo del rifiuto.
- 2.** Qualora risulti dalla domanda - o qualora la Camera sappia - che le merci non sono state prodotte nell'impresa del richiedente, questi dovrà, se la Camera lo richiede, fornire dei documenti comprovanti l'origine delle merci. Sono considerati idonei a tale scopo:
 - a) i certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio, che saranno conservati come documenti giustificativi a sostegno della dichiarazione sottoscritta nella domanda.
 - b) le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni d'origine rilasciate da produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti giustificativi comunitari, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nella Comunità.
- 3.** Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell'origine. I certificati di origine presentati non dovranno essere mai in copia e dovranno essere trattenuti agli atti della Camera di Commercio, salvo quanto previsto al punto 7.3) paragrafo 3 cap. "Redazione dei Formolari".
- 4.** La Camera emittente può annotare sul modulo di domanda, le informazioni e le giustificazioni fornite; i documenti giustificativi presentati possono essere restituiti, dopo apposizione di un'annotazione che serva ad impedire che siano nuovamente presentati per merce diversa da quella la cui origine è già stata certificata.

MERCI NON COMUNITARIE

- 1.** La Convenzione internazionale di Ginevra del 3 novembre 1923 relativa alla semplificazione delle formalità doganali dispone all'art. 11 par. 3 che, per le merci in transito, nel caso in cui la merce non sia importata direttamente dal Paese di origine, ma provenga tramite un paese terzo, le amministrazioni doganali accetteranno i certificati di origine rilasciati dagli organismi qualificati di detto paese terzo, riservandosi il diritto di accertare l'ammissibilità di tali certificati allo stesso titolo di quelli rilasciati dal Paese di origine.
- 2.** Il rilascio dei certificati di origine relativi a dei prodotti originari di paesi fuori dalla CEE che non hanno subito alcuna trasformazione nel territorio comunitario o che sono stati qui oggetto di operazioni insufficienti a conferire loro l'origine comunitaria è sottoposto alle stesse regole del rilascio di certificati di origine per merci comunitarie:

- ♦ lo stesso modulo comunitario deve essere utilizzato negli Stati membri **per tutti i tipi di merce** e sia per i prodotti di origine estera che per quelli comunitari (tutti i diversi modelli precedentemente in uso, quali quelli per merci giacenti allo stato estero o prodotti petroliferi, non sono più in vigore - rif. parere Minfinanze n. 652/83, Reg. CEE n. 456/91, circ. Minindustria 3339/C 1.6.94),
- ♦ le merci non devono necessariamente trovarsi nel territorio della Camera emittente; ma qualora si trovino in un altro luogo, il richiedente deve:
 - a. presentare la fattura relativa all'acquisto e quella relativa alla vendita al destinatario,
 - b. indicare il luogo dove si trovano e, se richiesto dalla Camera di Commercio, presentare tutti i documenti giustificativi attraverso i quali sia possibile dimostrare l'identità delle merci (ad es. dichiarazione doganale, polizze di carico, lettere di vettura, certificati di arrivo, d'immagazzinamento, di trasbordo ecc.),
- ♦ l'origine estera delle merci deve essere giustificata da prove documentali soddisfacenti, quali un certificato di origine del paese di produzione o qualsiasi altro documento che la Camera di Commercio interessata riterrà sufficiente per stabilire validamente l'origine dichiarata. Tale documentazione dovrà essere trattenuta dalla Camera di Commercio a corredo della domanda.

AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI

1. Condizioni di non extraterritorialità delle merci e rilascio dei certificati a posteriori.

Di principio, il rilascio di un certificato comunitario di origine è vietato se le merci alle quali si riferisce non sono in via di spedizione al momento in cui viene presentata la domanda. Tuttavia, nel caso di spedizione avvenuta, è permesso il rilascio del certificato di origine, su presentazione di documenti giustificativi della spedizione fuori della Comunità. Tali giustificazioni sono annotate sulla domanda di certificato.

2. Correnti continue di esportazione

(ai sensi dell'art. 49 comma 2° Reg. CEE 2454/93)

Qualora le circostanze lo giustificano, specie quando l'interessato mantiene correnti regolari di esportazione, le Camere emittenti possono rinunciare ad esigere la compilazione del retro del modulo di una domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti CEE n. 2913/92 e 2454/93.

Per concedere tale esenzione la Camera emittente può esigere dal richiedente una dichiarazione nella quale egli si impegna a rinunciare a tale agevolazione se la sua produzione subisce modificazioni.

3. Esportazione temporanea

Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di Commercio alla quale ne sia fatta richiesta potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro forma.

4. Certificato pro forma

Quando al richiedente occorrono dei Certificati di origine per concludere una transazione e tutte le indicazioni da riportare su di essi non sono definitivamente conosciute, si possono in via eccezionale rilasciare dei certificati di origine "pro forma"; i moduli utilizzati debbono in tal caso recare molto chiaramente la dicitura "pro forma". Questa facilitazione è lasciata alla libera decisione della Camera emittente.

5. Certificati in bianco o antidatati

È vietato il rilascio di certificati di origine in bianco o antidatati. Tuttavia, quando le circostanze della spedizione non consentono al richiedente di conoscere il numero dei colli e il peso finale della spedizione all'atto del deposito della domanda di certificato di origine e quando il rilascio del documento completo ritarderebbe l'inoltro delle merci, è consentito il rilascio del certificato di origine privo di queste indicazioni, a condizione che esso venga compilato dal richiedente prima del suo invio all'estero e che la domanda sia anch'essa completata ulteriormente. Questa facilitazione rappresenta una tolleranza del tutto eccezionale, lasciata alla libera decisione della Camera emittente.

6. Annotazioni non previste sul formulario

È regola che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

7. Sostituzione del certificato

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente presenti denuncia di smarrimento.

Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "*duplicato*" e sul quale dovrà essere menzionato il numero del certificato emesso in precedenza. Il richiedente deve indicare sul retro del modulo di domanda che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito

8. Durata di validità dei certificati

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballo delle merci. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare difficoltà nel paese di importazione ove il certificato deve essere presentato

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE

1. Raccomandazioni generali

- a) Le Camere di Commercio della Comunità devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza a loro conferita. Esse provvedono al rilascio di certificazioni, attestati di credibilità e visti.
- b) Salvo eccezioni, le certificazioni, le attestazioni di credibilità ed i visti devono essere emessi solo quando sono richiesti da un'Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.
- c) La Camera emittente conserva una copia di ogni documento certificato, attestato o visto. Tale copia deve recare la data dell'emissione e la sigla del firmatario. Essa sarà conservata per lo stesso periodo previsto per le domande di certificati di origine e cioè due anni (Reg. CEE 2454/93 art. 54).

2. Certificazioni

La certificazione garantisce l'esattezza e la veridicità delle indicazioni riportate sul documento, ed avviene apponendo la dicitura **"si certifica"**.

Tale certificazione può essere data per l'insieme delle indicazioni contenute nel documento, oppure limitatamente all'identità ed alla qualità del firmatario.

3. Attestazioni

Se viene fatta alla Camera di Commercio una richiesta di attestazione che stabilisca la credibilità delle indicazioni riportate su di un documento ed essa non è in grado di certificarle formalmente, la Camera può, dietro presentazione di documenti giustificativi ufficiali e incontestabili, limitarsi ad indicare che la dichiarazione presentata è attendibile, apponendo la dicitura **"degnà di fede"**, **"attendibile"** o altre similari.

4. Visti e legalizzazioni delle firme

Qualora venga fatta alla Camera di Commercio una richiesta per l'attestazione di indicazioni d'ordine commerciale la cui esattezza e credibilità essa non può o non vuole accertare, la Camera si limiterà ad apporre un visto in calce al documento presentato indicando la seguente menzione: **"visto per deposito"** o semplicemente **"visto"**. Copia del documento sarà conservato agli atti della Camera di Commercio.

In alternativa al rilascio del visto la Camera di Commercio potrà provvedere alla legalizzazione della firma apposta in calce al documento dal dichiarante.

5. Fatture

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengano altre precisazioni relative al valore e

per le quali viene richiesto l'intervento della Camera di Commercio, devono solo recare il visto della Camera a cui viene presentata la richiesta.

Qualsiasi domanda volta a far certificare da una Camera di Commercio una menzione scritta su una fattura o su qualsiasi altro documento e relativa all'origine di una merce dovrà essere respinta o semplicemente dar luogo a visto.

Tuttavia, le Camere emittenti dovranno tenere conto della regolamentazione dei paesi di importazione e vistare le fatture che comportano le menzioni richieste a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni nazionali e comunitarie.

6. Certificazioni negative

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni paesi stranieri o dei loro rappresentanti nella Comunità, menzioni di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di Commercio, le quali tutt'al più possono rilasciare un visto a seguito della dichiarazione dell'esportatore o autenticare la firma di quest'ultimo.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

- 1.** I certificati di origine sono atti formali che condizionano molto spesso l'entrata delle merci nei paesi importatori. Essi impegnano la responsabilità amministrativa di chi li rilascia.
- 2.** Le Camere emittenti devono prendere ogni misura per evitare la divulgazione dei segreti industriali o commerciali eventualmente contenuti nei documenti prodotti.
- 3.** Ad ogni richiedente che facesse una falsa dichiarazione allo scopo di ottenere un certificato di origine o che falsificasse un certificato, o che utilizzasse un certificato falso o falsificato, la Camera emittente o le Autorità responsabili possono rifiutare il rilascio del certificato di origine richiesto, senza pregiudizio dei procedimenti penali a cui lo stesso richiedente potrebbe essere sottoposto nello Stato membro in cui fossero stati constatati i fatti, conformemente alla legislazione vigente in tale Stato.

ALLEGATI

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7015

L 302

35° ann

19 ottobre 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 1

	<i>Articoli del codice</i>
TITOLO: Disposizioni generali	1— 19
Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni di base	1— 4
Capitolo 2: Disposizioni generali diverse riguardanti in particolare i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale	5— 19
Sezione 1: Diritto di rappresentanza	5
Sezione 2: Decisioni sull'applicazione della normativa doganale	6— 10
Sezione 3: Informazioni	11— 12
Sezione 4: Altre disposizioni	13— 19
TITOLO II: Principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci	20— 36
Capitolo 1: Tariffa doganale delle Comunità europee e classificazione tariffaria delle merci	20— 21
Capitolo 2: Origine delle merci	22— 27
Sezione 1: Origine non preferenziale delle merci	22— 26
Sezione 2: Origine preferenziale delle merci	27
Capitolo 3: Valore in dogana delle merci	28— 36
TITOLO III: Disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale	37— 57
Capitolo 1: Introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità	37— 39
Capitolo 2: Presentazione in dogana delle merci	40— 42

(segue)

dizioni stabilite dal paragrafo 3, lettere da d) a f), queste misure si applicano su richiesta del dichiarante in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c). La domanda può essere introdotta a posteriori finché sussistono le condizioni richieste.

5. Quando è limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettere da d) ad f) cessa:

- a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il limite del volume d'importazione previsto;
- b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione.

6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni:

- a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure
- b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci,

in cui la merce deve essere classificata.

Articolo 21

1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «trattamento tariffario favorevole» si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10.

CAPITOLO 2

ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1

Origine non preferenziale delle merci

Articolo 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

- a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);

b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima

trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Sezione 2

Origine preferenziale delle merci

Articolo 27

Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).

Tali regole sono stabilite:

- a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;
- b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 3

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo 28

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale delle Comu-

nità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci.

Articolo 29

1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

- a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:
 - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
 - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
 - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci,
 - b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare,
 - c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi dell'articolo 32, e
 - d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.
2. a) Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto.

- b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

All. 2
ISSN 0378-7028

L 253

36° anno

11 ottobre 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

1

Prezzo: 128 ecu

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco

Articolo 32

Le fatture presentate a corredo della o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica recano il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 33

I paesi indicati nella colonna 5 della tavola di cui all'articolo 26 comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 34

Quando si tratta di merci figuranti nella tavola di cui all'articolo 26 con i numeri d'ordine 1, 6 e 7, in caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal medesimo deve essere fatta una fotocopia del *certificato originale*. Le *fotocopie* e il *certificato originale* devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per ... chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

TITOLO IV

ORIGINE DELLE MERCI

CAPITOLO 1

Origine non preferenziale

Sezione 1

Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine*Articolo 35*

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Sottosezione 1

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata*Articolo 36*

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano *sempre insufficienti a conferire il carattere originario* le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
- ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata*Articolo 39*

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti*Articolo 40*

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi taxa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio*Articolo 41*

I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
 - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
 - sono caratteristici di queste merci, e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

*Sezione 3***Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine***Sottosezione 1***Disposizioni relative ai certificati generali di origine***Articolo 47*

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
 - il nome dello speditore;
- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m² quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca

il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51

I formulari di domanda del certificato d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali

Articolo 55

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

a) Certificati d'origine

Articolo 56

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

Articolo 57

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento.

Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia».

2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

Articolo 58

1. Il formato del certificato d'origine è di 210 x 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m². Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 59

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento mecano-grafico o affine.

ALLEGATO 12

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	ORIGINALE
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	<i>(riservato alla traduzione)</i>
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i> <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>		
<p>Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i></p>		

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	COPIA
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	<i>(riservato alla traduzione)</i>
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>		
6 N° d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>		
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i>		

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000	RICHIESTA DI RILASCIO
	<i>(Numero d'ordine di rilascio)</i>	
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	COMUNITÀ EUROPEA <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE	
	3 Paese d'origine («Comunità Europea» o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N° d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci (per le merci non imballate numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (esprimesse in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
8 Il firmatario, — RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3 — DICHIARA che le indicazioni della presente domanda nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci — S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato		
9 Richiedente (se non è lo speditore)		

(Riservato alle indicazioni nazionali supplementari)

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.
2. Il certificato e la domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

